



COMUNE DI SATRIANO

(Via G. Marconi, 5 88060 Satriano (CZ) – ☎ 0967/543814 - 📠 0967/543810 - P.I. 00298190794)

✉ amministrativo@comune.satriano.cz.it - 🌐 <http://www.comune.satriano.cz.it>

AVVISO PUBBLICO

Per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione del contributo annuale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione nel Comune di Satriano

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023 COMPETENZA ANNO 2024

SI RENDE NOTO

che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27 Marzo 2006, è approvato avviso pubblico per l'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

ART. 1 - Finalità.

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

ART.2 - Beneficiari.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Cittadinanza italiana;

2.2 Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

2.3 Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n.286/98;

2.4 I soggetti di cui al presente articolo commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione del contributo devono essere in possesso del Certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella legge 6/8/2008 n. 133;

2.5 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

2.6 Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

2.7 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

2.8 Non essere assegnatario di un alloggio comunale.

2.9 Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"

b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

COMUNE DI SATRIANO
Protocollo n° 0011396
del 20/12/2023



- c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- d) proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;

2.10 Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs n.130/2000;

2.11 Valore ISE (Indicatore della Situazione economica), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, non superiore a Euro 17.000,00;

2.12 Valore ISEE (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

Valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2023 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a Euro 14.877,20 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2023 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISE 2023 superiore al 14 per cento;

Fascia B:

Valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2023 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a Euro 14.877,20 ma inferiore a Euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2023 risulti superiore al 24 % (per cento).

Per la fascia B) il valore ISEE deve essere inferiore a Euro 21.201,19 (limite 2023 per l'accesso all'edilizia sociale).

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2023 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, *"a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"*.

2.13 Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B) è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) Presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

2.14 Le condizioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili.

2.15 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

2.16 I requisiti di cui al presente *art. 2 "Beneficiari"* sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242/2001, tranne il requisito di cui ai punti 2.4 e 2.5 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

2.17 Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

ART. 3 Entità del contributo

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;

3.2 Per il calcolo del numero dei mesi di locazione non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 4 - Canone annuo di locazione.

4.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata domanda.

4.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

ART. 5 - Decesso.

5.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n.392/1978.

5.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 6 - Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

ART. 7 – Presentazione delle domande:

I soggetti interessati possono presentare richiesta presso il Comune di Satriano - Protocollo Generale dell'Ente con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: *"Comune di Satriano Via G. Marconi, 5 - 88060 Satriano"*, ovvero ancora a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.satriano@asmepec.it;

L'istanza dovrà essere presentata, a firma dell'interessato, utilizzando l'apposito modulo, disponibile anche sul portale dell'Ente, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I relativi moduli di domanda sono altresì disponibili presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Satriano Via Marconi, 5 tel. 0967543814 e presso l'Ufficio Servizi Demografici della Delegazione Comunale di Viale Europa n. 108, Satriano Marina tel. 0967631133.

La situazione economica oggetto di dichiarazione è quella riportata nell'attestazione ISEE 2023.

Le dichiarazioni saranno sottoposte ai controlli e alle sanzioni previste dal DPR n.445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 4.4.2001.

ART. 8 Istruttoria domande e procedure di erogazione:

E' di competenza del Comune:

- Procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) Somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) Somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) Somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di un valore del 30%;

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- a) Verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- b) Escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili al fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- c) Procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni;

ART. 9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 de 7 marzo 2006.

Satriano 20/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Domenico RATTA'

